SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 15 maggio 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di enti creditizi.

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società esercenti il credito.

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, così come modificati dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari ex legge n. 77/1983.

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e dell'art. 41 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, così come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società capogruppo di un gruppo creditizio.

Da 92A2274 a 92A2277

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 14 aprile 1992.

Approvazione dei modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sostitutivi di quelli approvati con delibera n. 4739 del 27 giugno 1990. (Deliberazione n. 6095).

92A2126

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelmagno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castelmagno (Cuneo), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cuneo n. 778/13.4 Gab. del 23 marzo 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelmagno (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Irma Ribero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelmagno (Cuneo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelmagno (Cuneo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Irma Ribero.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Sanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sanza (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 13.4.884/Gab. del 7 febbraio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sanza (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice De Prisco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sanza (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 6 febbraio 1992.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sanza (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice De Prisco.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Santadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santadi (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da tutti i suoi consiglieri non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cagliari n. 321/1° Sett. del 27 febbraio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santadi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Corda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santadi (Cagliari) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa del clima di intimidazione che è stato creato dal ripetersi di attentati criminosi e che ha provocato le dimissioni in toto dei consiglieri in data 24 febbraio 1992.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santadi (Cagliari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Bruno Corda.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Terralba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Terralba (Oristano) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Oristano n. 461/92/I del 2 marzo 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terralba (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag Antonino Ciraolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terralba (Oristano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 30 dicembre 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 9 gennaio, 24 e 28 febbraio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Oristano ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terralba (Oristano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino Ciraolo.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Serramazzoni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Serramazzoni (Modena), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Modena n. 347/13-1/Gab. del 25 marzo 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serramazzoni (Modena) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gaetano D'Auro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serramazzoni (Modena) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 24 marzo 1992.

Il prefetto di Modena, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serramazzoni (Modena) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gaetano D'Auro.

Roma, 14 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Angitola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Francavilla Angitola (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Francavilla Angitola (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Cento è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Francavilla Angitola (Catanzaro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 20 marzo 1992.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Angitola (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Cento.

Roma, 14 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2257

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cantina produttori associati Rinascita - C.S.C.», in San Donà di Piave, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 novembre 1991 effettuata nei confronti della Società cooperativa agricola «Cantina produttori associati Rinascita - C.S.C.», con sede in San Donà di Piave (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cantina produttori associati Rinascita - C.S.C.», con sede in San Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Remo Holler in data 19 febbraio 1987, repertorio n. 34070, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Boldrin dott. Arcangelo residente a Mestre (Venezia) in via Mestrina, 85;

Murer dott. Renato residente a San Donà di Piave (Venezia) in corso Trentin - Galleria Vidussi, 9;

Ruffini dott. Luigino, residente a Costa Volpino (Bergamo) in via Nazionale, 2,

ne sono stati nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: MARINI

92A2258

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 1992.

Adempimenti e modalità da osservare per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, per effetto del quale i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere *a)*, *d)* ed *e)* dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare le eccedenze di credito, se superiori a cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni d'imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta;

Considerato che lo stesso art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 244 dispone che gli adempimenti e le modalità da osservare per avvalersi della agevolazione siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni ammortizzabili nonché beni e servizi per studi e ricerche senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, devono presentare al competente ufficio IVA una apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello IVA 98, allegato al presente decreto.

2. Nella dichiarazione devono essere indicati, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'anno nel quale la dichiarazione stessa viene presentata e l'ammontare dell'eccedenza di credito, superiore a lire cinque milioni e non richiesta a rimborso, risultante dalla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente. Tale eccedenza, ferma restando la sua computabilità in detrazione, costituisce il limite entro il quale l'imposta può non essere applicata, sotto la responsabilità del cessionario o del committente, per effettuare nell'anno acquisti o importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.

3. Nella dichiarazione devono essere altresì indicate la condizione o le condizioni, tra quelle previste dall'art. 30, comma 3, lettere *a)* *d)* ed *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nelle quali si trovava il contribuente nell'anno solare precedente.

4. La dichiarazione deve essere redatta in tre copie e presentata all'ufficio anteriormente alla prima operazione da effettuare senza pagamento dell'imposta ai sensi del richiamato decreto-legge n. 244/1992. Uno degli esemplari (copia per il contribuente) è restituito dall'ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro a calendario.

5. La dichiarazione stessa può anche essere spedita all'ufficio, entro il termine di cui al comma 4, a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

6. La dichiarazione ha effetto per l'anno in cui la stessa viene presentata.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1, anteriormente all'effettuazione dell'operazione senza pagamento dell'imposta, devono consegnare o spedire al fornitore o prestatore una apposita dichiarazione di intento, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni da effettuare tra le parti nello stesso anno.

2. In caso di importazione la dichiarazione deve essere presentata, per ogni singola operazione, all'ufficio doganale competente.

3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante e l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, il numero di partita IVA del fornitore o prestatore ed i dati anagrafici delle parti nonché, in caso di importazione, l'indicazione della dogana competente. Deve inoltre essere specificato l'ammontare massimo per il quale si chiede la non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nonché la natura dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni tenendo presente che, per beni ammortizzabili, si intendono i beni ammessi alla procedura di ammortamento secondo le disposizioni in vigore per le imposte sui redditi mentre, per beni e servizi per studi e ricerche, si intendono quelli acquisiti dall'utilizzatore nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

4. La dichiarazione di intento, redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o di ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata a norma dello stesso articolo. Entro i termini previsti dall'art. 25 del predetto decreto, il dichiarante deve inoltre annotare nel registro, per ciascuna operazione effettuata senza pagamento dell'imposta, l'ammontare dell'IVA non assolta e l'ammontare del limite residuo entro il quale l'imposta può ulteriormente essere non applicata.

Art. 3.

1. Le fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, devono contenere anche il numero progressivo della dichiarazione di intento attribuito dal dichiarante, l'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa, l'ammontare dell'imposta, con la specifica annotazione che si tratta di IVA non assolta, nonché il riferimento alla disposizione di legge che consente l'agevolazione.

Art. 4.

1. Le fatture di cui all'art. 3 e le fatture e bollette doganali relative ai beni ed ai servizi acquistati o importati senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto devono essere annotate nei registri previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che non è in ogni caso ammessa in detrazione, il riferimento alla disposizione di legge che consente l'agevolazione.

2. I contribuenti che effettuano operazioni senza applicazione dell'imposta e quelli che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti o importazione senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, devono allegare alla dichiarazione annuale, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1993, l'elenco, rispettivamente, dei clienti e dei fornitori con i quali le operazioni stesse sono state effettuate.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno effetto dal 1° gennaio 1993.

Roma, 12 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

MODULARIO F. - Tasse - 666

Mod. I.V.A. 98

copia per il Servizio Meccanografico

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO IVA DEI CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÁ DI ACQUISTARE ED IMPORTARE BENI AMMORTIZZABILI NONCHÉ BENI E SERVIZI PER STUDI E RICERCHE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, comma 7, D.L. 26 marzo 1992, n. 244)

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ATTIVITÀ ESERCITATA

CODIFICA | DESCRIZIONE

Ubicazione dell'esercizio (compilare se diversa dal domicilio fiscale del contribuente) | VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE

CODICE FISCALE | CODICE DI CARICA

Anno per il quale ha effetto la presente dichiarazione 19

Ammontare dell'eccedenza di credito, non richiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente .000

CONDIZIONI NELLE QUALI É MATURATA L'ECCEDENZA DI CREDITO (barrare le caselle che interessano)

A - esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quella dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (art. 30, comma 3, lett. a) D.P.R. 633/1972)

D - effettuazione prevalente di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (art. 30, comma 3, lett. d) D.P.R. 633/1972)

E - operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, mediante rappresentante residente nel territorio dello Stato (art. 30, comma 3, lett. e) D.P.R. 633/1972)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE: GIORNO MESE ANNO | SOTTOSCRIZIONE: in caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S

ATTENZIONE

APPORRE DATA E FIRMA NEL FOGLIO SOTTOSTANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

MODULARIO
F. - Tasse - [illegible]

Mod. I.V.A. 98 ***copia per l'Ufficio***

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO IVA DEI CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÁ DI ACQUISTARE ED IMPORTARE BENI AMMORTIZZABILI NONCHÉ BENI E SERVIZI PER STUDI E RICERCHE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, comma 7, D.L. 26 marzo 1992, n. 244)

UFFICIO IVA DI ______________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ATTIVITÀ ESERCITATA

CODIFICA | DESCRIZIONE

Ubicazione dell'esercizio (compilare se diversa dal domicilio fiscale del contribuente) | VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE [illegible]

CODICE FISCALE | CODICE DI CARICA

Anno per il quale ha effetto la presente dichiarazione 19

Ammontare dell'eccedenza di credito, non richiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente .000

CONDIZIONI NELLE QUALI È MATURATA L'ECCEDENZA DI CREDITO (barrare le caselle che interessano)

[A] - esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quella dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (art. 30, comma 3, lett. a) D.P.R. 633/1972)

[D] - effettuazione prevalente di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (art. 30, comma 3, lett. d) D.P.R. 633/1972)

[E] - operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, mediante rappresentante residente nel territorio dello Stato (art. 30, comma 3, lett. e) D.P.R. 633/1972)

Data ______________

Firma leggibile ______________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

MODULARIO F. - Tasse - 686

Mod. I.V.A. 98

copia per il Contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO IVA DEI CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÁ DI ACQUISTARE ED IMPORTARE BENI AMMORTIZZABILI NONCHÉ BENI E SERVIZI PER STUDI E RICERCHE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, comma 7, D.L. 26 marzo 1992, n. 244)

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO [M] [F] | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (Indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ATTIVITÀ ESERCITATA

CODIFICA | DESCRIZIONE

Ubicazione dell'esercizio (compilare se diversa dal domicilio fiscale del contribuente) | VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | CODICE DI CARICA

Anno per il quale ha effetto la presente dichiarazione 19 | | |

Ammontare dell'eccedenza di credito, non richiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente ________ .000

CONDIZIONI NELLE QUALI É MATURATA L'ECCEDENZA DI CREDITO (barrare le caselle che interessano)

[A] - esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quella dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (art. 30, comma 3, lett. a) D.P.R. 633/1972)

[D] - effettuazione prevalente di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (art. 30, comma 3, lett. d) D.P.R. 633/1972)

[E] - operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, mediante rappresentante residente nel territorio dello Stato (art. 30, comma 3, lett. e) D.P.R. 633/1972)

Se il modello è inviato per posta, la presente copia deve essere trattenuta dal contribuente.
Se il modello è presentato direttamente all'ufficio, la presente copia, debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione.

PROTOCOLLO UFFICIO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.

PREMESSA.

La presente dichiarazione deve essere presentata dai soggetti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 30, comma 3, lett. a), d) ed e) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e avendo evidenziato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente un'eccedenza di credito superiore a lire 5 milioni, non richiesta a rimborso, intendono avvalersi della facoltà di acquistare ed importare beni ammortizzabili nonché beni e servizi per studi e ricerche senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 26 marzo 1992, n. 244. Si fa presente che l'imposta non assolta sui predetti acquisti e importazioni non può comunque superare, nell'anno di utilizzo, l'ammontare della suddetta eccedenza di credito.

La dichiarazione deve essere redatta in triplice copia e presentata all'ufficio IVA competente per domicilio fiscale anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta. Una delle copie è restituita dall'ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro a calendario che ne attesta la intervenuta presentazione.

La dichiarazione può anche essere spedita all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello in tutte le sue parti e negli appositi spazi e sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

La dichiarazione è valida per l'anno in cui la stessa è stata presentata.

Ufficio IVA.

Indicare l'Ufficio di competenza, specificando espressamente se trattasi del secondo Ufficio IVA.

CONTRIBUENTE.

Nel riquadro ***contribuente***, che va sempre compilato, devono essere indicati, oltre al codice fiscale ed al numero di partita I.V.A., i dati anagrafici del soggetto, a seconda che trattasi di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica. In questo ultimo caso va indicato il codice relativo alla natura giuridica desunto dalla tabella n. 1 di seguito riportata.

Codice fiscale.

Per le ***persone fisiche***, il codice fiscale è formato da 16 caratteri, in parte numerici e in parte alfabetici, e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le cifre e le lettere nelle rispettive caselle.

Per i ***soggetti diversi dalle persone fisiche***, il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le 11 cifre nelle ultime caselle a destra, lasciando in bianco le prime 5 caselle.

Numero di partita I.V.A.

Detto numero va riportato nell'apposita casella senza spazi né barre né trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra. Il contribuente deve accertarsi che la quartultima, terzultima e penultima cifra corrispondano al codice dell'Ufficio al quale deve essere presentata o spedita la dichiarazione, secondo la tabella n. 2.

Qualora venga rilevata una discordanza tra il codice ufficio riportato nella tabella e le tre cifre suddette (quartultima, terzultima e penultima) del proprio numero di partita, il contribuente deve recarsi all'Ufficio I.V.A. competente e richiedere il numero di partita esatto.

Tabella n. 1 - Natura giuridica

SOGGETTI RESIDENTI

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni tra professionisti
28) Aziende coniugali

SOGGETTI NON RESIDENTI

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute e non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone o di beni

Esempio.

Il numero di partita I.V.A. del contribuente che presenta la dichiarazione all'Ufficio I.V.A. di Foggia deve contenere il codice 071 nella posizione sottoindicata:

Attività esercitata.

Si pone in evidenza che, il codice relativo all'attività esercitata deve essere desunto dalla tabella riportata in apposito fascicolo contenente l'attuale codifica delle attività economiche.

In caso di esercizio di più attività, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente in relazione al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta precedente.

Tabella n. 2 — *Codici degli Uffici I.V.A.*

Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio
001	Torino	034	Parma	067	Teramo
002	Vercelli	035	Reggio Emilia	068	Pescara
003	Novara	036	Modena	069	Chieti
004	Cuneo	**037**	**Bologna (1° Ufficio)**	070	Campobasso
005	Asti	038	Ferrara	071	Foggia
006	Alessandria	039	Ravenna	072	Bari
007	Aosta	040	Forlì	073	Taranto
008	Imperia	041	Pesaro	074	Brindisi
009	Savona	042	Ancona	075	Lecce
010	**Genova (1° Ufficio)**	043	Macerata	076	Potenza
011	La Spezia	044	Ascoli Piceno	077	Matera
012	Varese	045	Massa Carrara	078	Cosenza
013	Como	046	Lucca	079	Catanzaro
014	Sondrio	047	Pistoia	080	Reggio Calabria
015	**Milano (1° Ufficio)**	**048**	**Firenze (1° Ufficio)**	081	Trapani
016	Bergamo	049	Livorno	082	Palermo
017	**Brescia (1° Ufficio)**	050	Pisa	083	Messina
018	Pavia	051	Arezzo	084	Agrigento
019	Cremona	052	Siena	085	Caltanissetta
020	Mantova	053	Grosseto	086	Enna
021	Bolzano	054	Perugia	087	Catania
022	Trento	055	Terni	088	Ragusa
023	Verona	056	Viterbo	089	Siracusa
024	Vicenza	057	Rieti	090	Sassari
025	Belluno	**058**	**Roma (1° Ufficio)**	091	Nuoro
026	Treviso	059	Latina	092	Cagliari
027	Venezia	060	Frosinone	093	Pordenone
028	Padova	061	Caserta	094	Isernia
029	Rovigo	062	Benevento	095	Oristano
030	Udine	**063**	**Napoli (1° Ufficio)**	**096**	**Monza (2° Ufficio di Milano)**
031	Gorizia	064	Avellino	**097**	**Prato (2° Ufficio di Firenze)**
032	Trieste	065	Salerno	**098**	**Brescia (2° Ufficio)**
033	Piacenza	066	L'Aquila	**099**	**Chiavari (2° Ufficio di Genova)**
				100	**Roma (2° Ufficio)**
				120	**Bologna (2° Ufficio)**
				121	**Napoli (2° Ufficio)**

Dichiarante.

Il riquadro ***dichiarante*** deve essere compilato (con l'indicazione del codice fiscale e del codice di carica) soltanto se il soggetto dichiarante risulta diverso dal contribuente. Esso deve essere compilato anche dal rappresentante legale o negoziale ovvero dai soci amministratori rappresentanti di enti o di società, i quali devono poi sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile.

Il codice di carica, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla sottoriportata tabella n. 3:

Tabella n. 3 **- Codice di carica**

1	Rappresentante legale o negoziale
2	Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7	Eredi del contribuente
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)

Anno per il quale ha effetto la dichiarazione.

Deve essere indicato l'anno (successivo a quello in cui è maturata l'eccedenza di credito) nel quale si intendono effettuare gli acquisti senza pagamento dell'imposta.

Ammontare dell'eccedenza di credito, non richiesta a rimborso, risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente.

Nel riquadro deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente, che il contribuente ha indicato come importo da computare in detrazione nell'anno successivo.

Condizioni nelle quali è maturata l'eccedenza di credito.

Il contribuente deve evidenziare, mediante barratura delle corrispondenti caselle, i presupposti relativi al periodo di imposta precedente, che gli consentono di effettuare gli acquisti o le importazioni senza applicazione dell'imposta.

DICHIARAZIONE DI INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI AMMORTIZZABILI NONCHÉ BENI E SERVIZI PER STUDI E RICERCHE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, comma 7, D.L. 26 marzo 1992, n. 244)

N. .... **/ ANNO** ....
attribuito dal dichiarante

N. .... **/ ANNO** ....
attribuito dal fornitore o prestatore

DICHIARANTE

NUMERO DI PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ATTRIBUITO DALL'UFFICIO IVA DI ____________

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO [M] [F] | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (Indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

Il sottoscritto, intendendo avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni ammortizzabili e/o beni e servizi per studi e ricerche senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 26 marzo 1992, n. 244 chiede, sotto la propria responsabilità, di acquistare o importare ____________________
(indicare la natura dei beni o servizi)

____________________ per un ammontare massimo,

in termini di imposta non assolta, pari a L. ____________

Per gli acquisti di beni e servizi da effettuare nello Stato, il sottoscritto precisa inoltre che la presente dichiarazione ha valore per:
(barrare la casella che interessa)

[1] la sola operazione sopraspecificata

[2] le operazioni da effettuare nell'anno |1|9|_|_|

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE

DOGANA DI ____________________

ovvero

ALTRA PARTE CONTRAENTE

NUMERO DI PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero se PERSONA FISICA COGNOME e NOME

DOMICILIO FISCALE (Indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

Data ____________ Firma ____________

92A2231

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Tipologie di spesa ammissibili alle agevolazioni per spese di ricerca ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 8, comma 5, che prescrive che il CIPI individui le tipologie delle spese di ricerca ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1;

Ritenuto necessario individuare altresì le spese di ricerca ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1, art. 8;

Preso atto che ai sensi del comma 4, art. 8, le imprese, appartenenti ai comparti innovati identificati con delibera CIPI, se costituite dopo l'entrata in vigore della legge, possono usufruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 le seguenti tipologie di spesa:

a) collegamenti a banche dati (costi per allacciamenti e canoni);

b) retribuzione del personale specializzato e adibito a tempo pieno alla ricerca e sviluppo;

c) acquisto o locazione finanziaria di attrezzature e materiali da impiegare nell'ambito di laboratori di ricerca aziendale;

d) consulenze tecniche per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;

e) utilizzo, anche parziale di laboratori di ricerca esterni, in particolare universitari.

Le spese di ricerca devono essere afferenti l'attività produttiva dell'impresa.

Una breve relazione sulle ricerche svolte e sulle conseguenti applicazioni deve essere allegata alla dichiarazione inviata dall'impresa per la concessione del credito d'imposta.

2. Sono ammissibili alle agevoalzioni di cui al comma 4 dell'art. 8, oltre alle tipologie di cui al punto 1, le seguenti tipologie di spesa:

f) opere murarie, di allacciamento e assimilate per la costruzione di nuovi impianti, ivi compresi gli oneri per il concorso alle spese di urbanizzazione, e per la progettazione e direzione lavori;

g) acquisto o locazione finanziaria di macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica, con particolare riguardo a quelli elencati all'art. 5 della legge n. 317/1991;

h) formazione del personale (retribuzione degli insegnanti e del personale in formazione).

Le tipologie di spesa *f)* e *g)* sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991 nei limiti delle disposizioni comunitarie in materia di aiuto agli investimenti nei singoli comparti.

Gli investimenti devono essere finalizzati alla creazione di una nuova attività. Il progetto della nuova attività e le sue prospettive produttive e finanziarie devono essere brevemente delineate in una relazione allegata alla dichiarazione inviata dall'impresa per la richiesta di concessione del credito d'imposta.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2233

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Noel Penny Turbines Italia S.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 12 aprile 1990 con la quale il Comitato ha approvato il contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Noel Penny Turbines (NPT) Italia per la realizzazione di iniziative nel settore delle turbine a gas di piccole e medie dimensioni, comportante un investimento complessivo di lire 55 miliardi con un onere a carico dello Stato di lire 43 miliardi;

Vista la nota n. 2037/92 dell'11 marzo 1992 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha informato che la società in questione non è più nelle condizioni di tener fede agli impegni assunti in base al contratto stipulato;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Isveimer, in data 13 febbraio 1992, di revoca dei finanziamenti già deliberati in favore della NPT Italia per la realizzazione del summenzionato programma;

Preso atto che a causa degli inadempimenti della NPT Italia e dei mutamenti intervenuti successivamente all'aprovazione del contratto di impresa si rende opportuno procedere alla revoca dell'approvazione medesima;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

È revocata la deliberazione del 12 aprile 1990 relativa all'approvazione del contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Noel Penny Turbines Italia.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2259

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il testo unico delle leggi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai fini di un più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, n. 181, la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di intervento, alle agevolazioni che possono essere concesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con la quale sono state fissate procedure e metodologie per il cumulo delle agevolazioni;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla, trasmessa con nota del 12 marzo 1992 n. 2099/92, che contiene tra l'altro:

l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure ed i tempi di intervento ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione ed al coordinamento del piano progettuale.

Considerato che in connessione con le iniziative del piano progettuale è previsto, per esigenze di razionalizzazione ed integrazione, ambientali e logistiche, il trasferimento a Foggia degli impianti molitori attualmente operanti a Termoli e Matera;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il gruppo Barilla, con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a 834,4 miliardi di lire, oltre 25,5 miliardi per scorte, così articolato:

	(Miliardi di lire)
A) Investimenti tecnologici industriali	671,8
Scorte	25,5
B) Centro di ricerche	54,2
C) Progetti di ricerca	77,2
D) Progetti di formazione per addetti alle attività industriali	31,2
	859,9

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da diverse iniziative nelle aree di Melfi (Potenza), Foggia, Marcianise (Caserta), Matera e Cagliari comportanti investimenti complessivi pari a 697,3 miliardi di lire (inclusi 25,5 miliardi di scorte);

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69 comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9,

comma 3, lettera *e)*, della legge n. 64 del 1986, con l'attribuzione delle maggiorazioni del quinto, ove ricorrano, di cui all'art. 69, commi 4 e 5 del testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della legge n. 64/1986.

B) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca di Foggia comportante spese per 54,2 miliardi di lire:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978; con l'attribuzione della maggiorazione del quinto, ove ricorra, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della legge n. 64/1986.

C) Quanto alla realizzazione dei progetti di ricerca comportanti spese pari a 77,2 miliardi di lire:

contributo in conto capitale nella misura dell'80%, come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

D) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione e qualificazione di personale collegati agli investimenti tecnologici industriali comportanti spese pari a 31,2 miliardi di lire:

contributo in conto capitale nella misura variabile tra il 70% e 90% dei costi in riferimento a personale già in forza ovvero neoassunto.

3. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni e il conseguente avvio degli impegni di spesa del gruppo Barilla previsti in attuazione delle iniziative contenute nella proposta di contratto, dovranno essere assunti, ove ricorrano le condizioni di legge, non oltre il 31 dicembre 1993.

4. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie, a carico dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, per l'attuazione del contratto, è valutato in 359 miliardi di lire.

Il citato onere complessivo sarà considerato nel quadro delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 237 del 20 marzo 1992, di rifinanziamento degli interventi nei territori del Mezzogiorno.

Nel contratto di programma, comunque, dovrà essere inserita un'apposita clausola in forza della quale gli impegni finanziari del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno risultino subordinati all'approvazione del provvedimento di legge di conversione del detto decreto-legge.

5. Eventuali variazioni degli oneri a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno eccedenti il limite del 10% dell'importo globale sopra indicato dovranno essere autorizzate dal CIPI, così come dovrà essere autorizzata dal CIPI ogni altra variazione che comporti modifiche sostanziali del piano progettuale.

6. Per quanto concerne il trasferimento a Foggia degli impianti molitori attualmente operanti in Termoli e Matera, esso potrà essere attuato, ferme restando le competenze del Ministero dell'industria previste dall'art. 7-*bis* della legge n. 452/1987, nei limiti della complessiva capacità produttiva attualmente esistente nei due stabilimenti di Termoli e Matera e senza alcun onere da parte dello Stato.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che può portare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di programma, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2234

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari previsti per l'annualità 1991 in relazione all'obiettivo 5*b* (Sviluppo zone rurali) del regolamento CEE n. 2052/88, per la parte cofinanziata dal FEOGA, sezione orientamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento

della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione orientamento;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge n. 752/1986;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 16 novembre 1989, relativa alla proposta italiana inerente al programma per le zone rurali ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo *5b*);

Viste le decisioni in data 6 giugno 1990, con le quali la Commissione delle Comunità europee ha approvato i quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo *5b*;

Visti i programmi operativi predisposti dalle regioni interessate e presentati dal Governo italiano alla Commissione delle Comunità europee, per quanto riguarda l'intervento del Fondo europeo agricolo - Sezione orientamento nelle zone sopra citate;

Vista la delibera CIPE 30 luglio 1991, relativa alla definizione ed al coordinamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1991, con il concorso comunitario;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 1991, inerente all'approvazione del piano di riparto 1991 dei fondi tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, che prevede, per l'attuazione dell'obiettivo *5b*, a carico del citato Fondo di rotazione un contributo pari a lire 30 miliardi;

Considerato che, a seguito della completa approvazione in sede comunitaria nel dicembre 1991, dei programmi operativi relativi al suddetto obiettivo *5b*, è possibile stabilire il contributo definitivo a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per il cofinanziamento degli interventi da effettuarsi a valere sul FEOGA - Sezione orientamento;

Considerato che per l'anno 1991 è necessario adeguare il contributo del Fondo di rotazione già previsto in lire 30 miliardi dalla delibera CIPE 2 agosto 1991, integrandolo con l'ulteriore importo di lire 6,277 miliardi;

Considerato che è possibile ripartire il predetto ammontare complessivo di lire 36,277 miliardi tra le regioni interessate;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dell'istruttoria del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. Le linee d'intervento finanziario relative all'annualità 1991 delle iniziative previste nell'ambito dell'obiettivo *5b* di cui al regolamento CEE n. 2052/88 in materia di agricoltura sono specificate nell'allegata tabella *A* che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il contributo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in favore degli interventi di cui al citato obiettivo *5b*, per la parte cofinanziata dal FEOGA - Sezione orientamento, già determinato per l'anno 1991 in lire 30 miliardi con delibera CIPE 2 agosto 1991, è elevato, con riferimento allo stesso periodo, a lire 36,277 miliardi ed è ripartito tra le regioni interessate così come indicato nella citata tabella *A*.

3. Le erogazioni da parte del predetto Fondo in favore dei soggetti attuatori delle azioni vengono effettuate nell'anno 1992 secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 citato in premessa.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

QUOTA PARTE NAZIONALE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO *5B* PER LA PARTE COFINANZIATA DAL FEOGA - SEZIONE ORIENTAMENTO - PER L'ANNO 1991 (REGOLAMENTO CEE N. 2052/88).

	(Importi in miliardi di lire)
Provincia autonoma di Bolzano	—
Lazio	5,186
Marche	3,590
Piemonte	1,269
Toscana	8,653
Provincia autonoma di Trento	—
Umbria	4,332
Veneto	13,247
Totale...	36,277

92A2236

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Definizione e coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 183/1987, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1992, con concorso CECA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 72, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), relativo alle modalità di finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e sovvenzioni versati dalle istituzioni delle Comunità europee;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee, firmata a Venezia il 29 maggio 1984, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste al citato art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato CECA, da effettuarsi sulla base della documentazione di spesa;

Vista la propria delibera in data 12 marzo 1991, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1991, con il concorso comunitario a favore dei progetti ammessi alle suddette sovvenzioni;

Preso atto che nel 1991 i trasferimenti effettuati dal Fondo di rotazione a favore dei titolari dei progetti indicati in allegato alla predetta delibera hanno riguardato i progetti eseguiti e per i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso al Fondo stesso la relativa documentazione di spesa per le successive operazioni di tesoreria;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale sia dei progetti indicati nella delibera suddetta e rimasti da finanziare, sia di quelli successivamente ammessi dalla Commissione delle Comunità europee ai benefici di cui all'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato CECA e per i quali i titolari dei progetti stessi hanno formalmente richiesto l'intervento comunitario;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2/5212/B-9-5 del 12 febbraio 1992 con la quale vengono elencati i progetti ammessi ai benefici di cui sopra, con l'indicazione, per ciascun progetto, dell'importo riconosciuto da parte della Commissione delle Comunità europee;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso con l'attuazione delle politiche comunitarie, ivi compreso, nel limite massimo di lire 70 miliardi, quello relativo ai progetti cofinanziabili ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato CECA;

Considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183, possono essere finanziati dalle competenti autorità solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1. Il programma degli interventi finanziari, per l'anno 1992, relativo al cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio degli aiuti finanziari previsti dall'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e specificati nella nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicata in premessa, ammonta a complessive lire 42 miliardi e 8 milioni. L'elenco dei progetti ammessi è riportato nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

2. Nel limite dell'ammontare predetto, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare ai singoli beneficiari, su documentata richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riferita a ciascun progetto attuato, la quota di finanziamento di parte nazionale, nella misura massima indicata nel richiamato allegato, pari al 50 per cento dell'importo ritenuto ammissibile dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato CECA saranno versate ai beneficiari, dopo la realizzazione dei progetti, per il tramite del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.Fo.R.).

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

PROGETTI

Azienda	Oggetto	Lavoratori interessati	Quota parte nazionale (*) (milioni di lire)
Acciaierie e ferrerie pugliesi S.p.a. - stabilimento di Giovinazzo - prot. 1590/B-9-5	Indennità compensativa per la perdita parziale del salario e formazione professionale	191	2.191
Riconversider S.r.l. - stabilimenti vari prot. 2/1763/B-9-5	Formazione professionale:		
	1ª tranche	250	3.150
	2ª tranche	250	2.213
Ferrerie Domegliara S.p.a. - stabilimenti vari - prot. 1592/B-9-5	Indennità compensativa per la perdita parziale del salario, indennità di trasferimento e nuova sistemazione, spese di viaggio	143	1.838
Officine Bertoli S.p.a. - stabilimento di Cargnacco - prot. 2/1906/B-9-5/88	Formazione professionale	130	1.734
Ferrerie Nord S.p.a. - stabilimento di Osoppo - prot. 2-1903/B-9-5/88 e 2/1490/B-9-5/89	Formazione professionale	100	677
Afim S.p.a. - stabilimento di Nave - prot. 2/1900/B-9-5 e 2/1493/B-9-5/89	Formazione professionale	174	997
Metallurgica Cividale del Friuli - stabilimento di Cividale del Friuli - prot. 2/1901/B-9-5/88 e fax 8/6/89	Formazione professionale	9	68
Siderurgica del Friuli S.p.a. - stabilimento di S. Giorgio di Nogaro - prot. 2/1904/B-9-5/88 e 2/1494/B-9-5/89	Formazione professionale	40	271
Aciaierie e fonderie di Cividale S.p.a. - stabilimento di Cividale del Friuli - prot. 2/1899/B-9-5/88	Formazione professionale	60	392
Ferreria Vattolo Ciessebi - stabilimento di Buja - prot. 2/1902/B-9-5/88 e 2/1491/B-9-5/89	Formazione professionale	15	116
Sisma S.p.a. - stabilimento di Villadossola - prot. 2/1910/B-9-5/88	Formazione professionale	80	473
Acciaierie di Bolzano S.p.a. - stabilimento di Bolzano - prot. 2/1111/B-9-5/88	Formazione professionale	20	71
Altiforni e ferrerie di Servola S.p.a. - stabilimento di Servola - prot. 2/1748/89	Formazione professionale	549	2.463
Siderurgica Commerciale S. Stefano S.p.a. - prot. 2/1424/B-9-5/89	Formazione professionale	46	226
Acciaierie di Megara - stabilimento di Catania - prot. 2/1909/B-9-5/88 e 2/1492/B-9-5/89	Formazione professionale	60	299
ILVA - stabilimento di Terni - prot. 2/1840/B-9-5/89	Formazione professionale	1.400	1.637
ILVA - stabilimento di Campi - prot. 2/1745/B-9-5/89	Formazione professionale	700	1.274
ILVA - stabilimento di Bagnoli - prot. 2/1744/B-9-5/89	Formazione professionale	531	1.241
Dalmine S.p.a. - stabilimento di Dalmine - prot. 2/1841/B-9-5/89	Formazione professionale	400	1.600
ILVA (ex Finsider) - stabilimenti vari - prot. 2/1907/B-9-5/88	Mobilità e formazione professionale 2ª tranche	800	12.713
Acciaierie di Lonato S.p.a. - stabilimento di Lonato - prot. 2/3329/B-9-5/90	Formazione professionale	13	44
Acciaierie e ferrerie di Crema - stabilimento di Crema - prot. 1746/B-9-5/89 e 3329/B-9-5/90	Formazione professionale	23	73
Moccia Irme S.p.a. - stabilimento di Pomezia - prot. 2/3329/B-9-5/90	Formazione professionale	68	199
Officine Laminato Sebino - OLS S.p.a. - stabilimento di Sebino - prot. 2/1747/B-9-5/89 e 2/3329/B-9-5/90	Formazione professionale	27	89
ILVA - stabilimenti vari - prot. 2/1907/B-9-5/88 e 2/1914/B-9-5/89	Formazione professionale	4.117	5.831
COGEA - stabilimento di Cornigliano - prot. 2/112/B-9-5/88 e 2/14544/B-9-5/88	Formazione professionale	39	128
	Totale . . .	10.235	42.008

(*) Limite massimo della contribuzione nazionale.

92A2237

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia di Viterbo;

Visto lo statuto della predetta Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale, sulla base dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo delle università per gli anni 1986-1990 che prevede, tra l'altro, l'istituzione nell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale;

Visto il decreto rettorale 21 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 31 ottobre 1989, relativo all'istituzione presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale;

Viste le delibere del comitato tecnico ordinatore della facoltà di economia e commercio del 17 luglio 1991, del senato accademico del 22 luglio 1991 e del consiglio di amministrazione del 24 luglio 1991, con le quali i predetti organi dell'Università degli studi della Tuscia hanno approvato l'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia aziendale secondo la proposta del comitato tecnico ordinatore e la conseguente modifica dello statuto dell'Università, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 settembre 1991 all'istituzione del corso di laurea in economia aziendale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi della Tuscia;

Rilevato che il predetto consiglio ha altresì indicato, per alcune discipline complementari proposte, diverse denominazioni, mentre, per altre, ha espresso il parere negativo all'inserimento nello statuto dell'Ateneo, con la precisazione che, nel caso di accoglimento da parte delle autorità accademiche dell'Università delle indicazioni fornite, la proposta non dovrà ritornare all'attenzione del consiglio stesso;

Considerato che il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università della Tuscia, nell'esigenza di dare avvio ai corsi dal 1° novembre 1991, hanno dichiarato con le predette deliberazioni, qualora l'organo consultivo ritenesse di esprimere parere sfavorevole per talune discipline tra quelle indicate fra gli insegnamenti complementari, di escludere o modificare nel senso indicato le discipline oggetto di rilievo da parte del Consiglio nazionale universitario;

Vista la deliberazione del comitato tecnico ordinatore della facoltà di economia e commercio del 20 settembre 1991 con la quale è stato accolto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte di deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 1 della parte I - «Disposizioni generali», è soppresso e così sostituito:

Art. 1. — L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali, la facoltà di lingue e letterature straniere moderne con i corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche, la facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali e la facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale.

Art. 2.

Dopo l'art. 35 è aggiunta la «Parte VI», relativa alla facoltà di economia e commercio, con i nuovi articoli come di seguito riportato. Conseguentemente, la vecchia parte VI - Scuole dirette a fini speciali, comprendente gli articoli da 36 a 55 compresi, diventerà parte VII con conseguente scorrimento della numerazione.

Parte VI

ORDINAMENTO DIDATTICO

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 36. — La facoltà di economia e commercio, corso di laurea in economia aziendale ha per fine di promuovere l'alta cultura economica aziendale e commerciale e di fornire la preparazione scientifica per le professioni e gli uffici direttivi attinenti all'attività economica, aziendale, commerciale e amministrativa.

Art. 37. — La facoltà è articolata in istituti e o dipartimenti.

Presso la facoltà sono istituiti i seguenti istituti scientifici:

istituto di economia aziendale;

istituto di tecniche aziendali e tecnologia;

istituto economico;
istituto giuridico;
istituto matematico-informatico e quantitativo;
istituto linguistico-commerciale.

Art. 38. — La facoltà di economia e commercio rilascia seguente titolo: diploma di laurea in economia aziendale.

Art. 39. — La durata del corso di studi per la laurea in conomia aziendale è di quattro anni.

I titoli di ammissione al corso di laurea in economia aziendale sono previsti dalle vigenti disposizioni.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

1) sociologia;
2) istituzioni di diritto privato;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4-5) economia politica I e II;
6) storia economica;
7) statistica metodologica;
8) economia aziendale;
9) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
10) diritto commerciale;
11) politica economica e scienza delle finanze;
12) economia aziendale (corso progredito);
13) economia delle aziende industriali;
14) economia delle aziende commerciali;
15) economia delle aziende di credito;
16) organizzazione del lavoro;
17) matematica generale.

Sono insegnamenti complementari:

amministrazione del personale;
analisi costi benefici;
bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
calcolo delle probabilità;
contabilità di Stato;
contabilità industriale;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
demografia;
diritto agrario;
diritto amministrativo;
diritto bancario;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto comparato del lavoro;
diritto costituzionale;
diritto degli enti locali;
diritto del lavoro;
diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
diritto della previdenza sociale;
diritto delle assicurazioni;
diritto delle comunità europee;
diritto del mercato finanziario;
diritto dei trasporti;
diritto fallimentare;
diritto finanziario;
diritto industriale;
diritto internazionale;
diritto penale commerciale;
diritto privato dell'economia;
diritto privato comparato;
diritto processuale civile;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto sindacale;
diritto tributario;
diritto urbanistico;
econometria;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia degli intermediari finanziari;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia dei trasporti;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
economia del mercato mobiliare;
economia del turismo;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica dell'ambiente;
economia e tecnica della pubblicità;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia europea;
economia internazionale;
economia matematica;
economia monetaria;
elaborazione automatica dei dati;
finanza degli enti locali;
funzioni commerciali;
funzioni di produzione;
funzioni finanziarie;
geografia economica;
istituzioni e dottrine economiche aziendali;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua russa;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
marketing;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
marketing internazionale;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
merceologia;
organizzazione della produzione;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione e pianificazione del territorio;
organizzazione internazionale;
pianificazione del territorio e sviluppo agricolo;
politica agraria;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria bancaria ed assicurativa;
ragioneria generale ed applicata;
relazioni industriali;
relazioni pubbliche;
revisione aziendale;
ricerca operativa;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze;
sistema e controllo della spesa pubblica;
sistemi di informazione e di controllo;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
storia della ragioneria;
storia delle dottrine politiche;
strategia e politica aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica dei finanziamenti internazionali;
tecnica di borsa;
tecnica industriale e commerciale;
tecnica professionale;
statistica per l'ambiente;
tecnologia dei cicli produttivi;
teoria delle decisioni;
teoria dei campioni;
teoria dello sviluppo economico;
teoria e metodi dell'affidabilità.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali del corso di laurea e inoltre di nove insegnamenti complementari scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto.

Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà seguire un proprio piano degli studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori purché esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.

Lo studente, inoltre, dovrà prima di sostenere l'esame di laurea, da prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite negli istituti linguistici dell'Università.

Art. 40. — Le propedeuticità degli esami saranno fissate dal consiglio di facoltà.

Art. 41. — Gli esami di profilo sono ordinati all'accertamento della maturità del candidato e della sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame medesimo.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema attinente alle materie del corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 20 settembre 1991

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

92A2263

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 29 ottobre 1987; del senato accademico dell'8 aprile 1988 e del consiglio di amministrazione del 23 maggio 1988;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche prosposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 luglio 1991;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 22 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, è così modificato:

L'insegnamento indicato con il numero 72) legislazione minorile è soppresso e così sostituito:

72) diritto penale minorile.

Dopo l'insegnamento indicato con il numero 74) storia del diritto penale vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

75) diritto penale dell'economia;

76) diritto penale commerciale;

77) diritto penale del lavoro;

78) diritto comparato del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 ottobre 1991

Il pro-rettore: VARVARO

92A2222

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia e commercio del 3 e 22 maggio 1991, con le quali sono state approvate le proposte di inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari;

Vista la delibera del senato accademico del 1° luglio 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1991 in merito all'inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in economia e commercio;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modicato come segue:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio (art. 17) sono aggiunte le seguenti discipline:

66) etica sociale;

67) storia della dottrina sociale della Chiesa;

68) istituzioni di economia politica;

69) tecnica bancaria;

70) diritto pubblico dell'economia;

71) diritto finanziario;

72) legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;

73) economia e tecnica delle imprese di assicurazione;

74) economia internazionale;

75) storia delle dottrine politiche;

76) economia applicata;

77) economia matematica;

78) contabilità nazionale;

79) marketing internazionale;

80) contabilità di Stato e degli enti pubblici;

81) storia economica contemporanea;

82) diritto bancario;

83) diritto della borsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 marzo 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A2221

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 29 maggio 1991, e successive modificazioni del 22 gennaio 1992, in cui sono state recepite le correzioni disposte dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 30 ottobre 1991;

consiglio di amministrazione del 13 febbraio 1992;

senato accademico del 28 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO I

Costituzione dell'Università

Al primo comma dell'art. 1 alla voce «3) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) corso di laurea in scienze dell'informazione»

deve essere aggiunta la voce:

«*b)* corso di laurea in matematica».

TITOLO IV

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Deve essere inserito il seguente:

Art. 24-*bis* (*Laurea in matematica*). — La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo e tre al quarto) o negli equivalenti moduli ridotti.

Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

BIENNIO DI BASE.

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;

2) geometria II;

3) meccanica razionale;

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea, e preferibilmente entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo, i corsi opzionali scelti e, per gli studenti che sceglieranno l'indirizzo applicativo, l'orientamento scelto. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

Tutti gli insegnamenti del secondo biennio potranno essere divisi in due moduli ridotti di eguale estensione e durata. Il consiglio di facoltà delibera annualmente quali insegnamenti vengono divisi nei due moduli e l'elenco degli insegnamenti così divisi è pubblicato nel manifesto degli studi.

Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1990. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno acca-

demico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà curano che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Nei piani di studio degli studenti, potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Sono insegnamenti obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi:

1) istituzioni di geometria superiore;

2) istituzioni di analisi superiore;

3) istituzioni di fisica matematica.

Nel caso che i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti potrà essere seguito, da parte dello studente, un solo modulo ridotto di ciascun insegnamento.

Per quanto riguarda gli insegnamenti opzionali (moduli ridotti o insegnamenti annuali) a scelta dello studente, non si potrà superare l'equivalente di due insegnamenti annuali e nòn si potrà essere al di sotto dell'equivalente di un insegnamento annuale. Lo studente opererà la sua scelta fra i corsi attivati dell'elenco più sotto riportato, ovvero fra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facoltà o di altre facoltà, purché coerenti con il piano di studi.

INDIRIZZO GENERALE.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli altri insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Algebra superiore.
Geometria superiore.
B) Analisi superiore.
C) Analisi numerica.
Calcolo delle probabilità.
Fisica matematica.

A questo scopo, nel caso di articolazione in moduli ridotti degli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, potranno essere utilizzati gli ulteriori moduli ridotti degli stessi insegnamenti. In tal caso l'insegnamento di «istituzioni di geometria superiore» si considera appartenente al gruppo *A)*, l'insegnamento di «istituzioni di analisi superiore» si considera appartenente al gruppo *B)*, e l'insegnamento di «istituzioni di fisica matematica» si considera appartenente al gruppo *C)*.

Lo studente potrà inoltre scegliere al più due insegnamenti opzionali annuali (o l'equivalente in moduli ridotti) fra i corsi attivati dell'elenco più sotto riportato. Gli insegnamenti eventualmente necessari al completamento delle sette annualità previste per il secondo biennio dovranno essere scelti dallo studente nei precedenti gruppi *A)*, *B)*, *C)*.

INDIRIZZO DIDATTICO.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due insegnamenti annuali o un numero equivalente di moduli ridotti nel seguente gruppo *D)* ed un insegnamento annuale o due moduli ridotti nel seguente gruppo *E)*:

D) Didattica della matematica.
Logica matematica.
Matematiche complementari.
Storia delle matematiche.

E) Calcolo delle probabilità.
Analisi numerica.
Statistica matematica.
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Lo studente potrà inoltre scegliere al più due insegnamenti opzionali annuali (o l'equivalente in moduli ridotti) fra i corsi attivati dell'elenco più sotto riportato. Gli insegnamenti eventualmente necessari al completamento delle sette annualità previste per il secondo biennio dovranno essere scelti dallo studente nei precedenti gruppi *A)*, *B)*, *C)*, *D)* ed *E)*.

INDIRIZZO APPLICATIVO.

Lo studente dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati, l'equivalente di almeno tre moduli ridotti nel seguente gruppo *F)*:

F) Analisi numerica.
Calcolo delle probabilità.
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.
Ricerca operativa.

Sono previsti tre orientamenti professionali: economico, statistico e finanziario; numerico; ricerca operativa.

Orientamento economico, statistico e finanziario

Lo studente dovrà scegliere l'equivalente di almeno una annualità nel seguente gruppo:

1) calcolo delle probabilità;

2) statistica matematica.

Lo studente dovrà seguire almeno un modulo ridotto di matematica finanziaria.

Nel caso che l'insegnamento «teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici» sia diviso in moduli ridotti, lo studente dovrà seguirne almeno uno.

Lo studente potrà infine scegliere un insegnamento annuale (o l'equivalente in moduli ridotti) fra i corsi attivati dell'elenco più sotto riportato. Gli insegnamenti

eventualmente necessari al completamento delle sette annualità previste per il secondo biennio dovranno essere scelti dallo studente tra quelli attivati nel seguente gruppo:

1) analisi numerica;
2) economia matematica;
3) modelli matematici per le applicazioni;
4) ricerca operativa.

Orientamento numerico

Sono insegnamenti obbligatori annuali:

1) analisi numerica;
2) metodi di approssimazione;
3) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Lo studente potrà inoltre scegliere un insegnamento opzionale annuale (o l'equivalente in moduli ridotti) fra i corsi attivati dell'elenco più sotto riportato. Gli insegnamenti eventualmente necessari al completamento delle sette annualità previste per il secondo biennio dovranno essere scelti dallo studente tra quelli attivati nel seguente gruppo:

1) analisi funzionale;
2) calcolo delle probabilità;
3) calcolo numerico parallelo;
4) fondamenti di informatica;
5) logica matematica;
6) ricerca operativa;
7) statistica matematica.

Orientamento ricerca operativa

Sono insegnamenti obbligatori annuali:

1) ottimizzazione;
2) ricerca operativa.

Lo studente potrà inoltre scegliere un insegnamento opzionale annuale (o l'equivalente in moduli ridotti) fra i corsi attivati dell'elenco più sotto riportato. Gli insegnamenti eventualmente necessari al completamento delle sette annualità previste per il secondo biennio dovranno essere scelti dallo studente tra quelli attivati nel seguente gruppo:

1) algoritmi di ottimizzazione;
2) analisi numerica;
3) calcolo delle probabilità;
4) fondamenti di informatica;
5) metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
6) ottimizzazione combinatoria;
7) programmazione matematica;
8) teoria dei giochi;
9) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Elenco degli insegnamenti opzionali attivabili:

algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra della logica;
algebra superiore;
algoritmi di ottimizzazione;
analisi armonica;
analisi funzionale;
analisi numerica;
analisi superiore;
biomatematica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle variazioni;
calcolo numerico parallelo;
cibernetica e teoria dell'informazione;
didattica della matematica;
equazioni differenziali;
fisica matematica;
fondamenti dell'informatica;
fondamenti della matematica;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di logica matematica;
logica matematica;
matematica applicata;
matematica computazionale;
matematica finanziaria;
matematiche complementari;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per le applicazioni;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
meccanica del continuo;
meccanica superiore;
modelli matematici per le applicazioni;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
statistica matematica;
storia delle matematiche;
teoria dei giochi;
teoria dei grafi;
teoria dei gruppi;
teoria dei numeri;
teoria dei sistemi;
teoria dell'informazione;
teoria delle decisioni;
teoria delle funzioni;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici
teoria matematica dei controlli;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

Il consiglio di facoltà può disporre che talur insegnamenti del secondo biennio siano accompagnati di esercitazioni che ne costituiscono parte integrante.

L'esame di laurea comprende, secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà, la discussione di una dissertazione scritta nonché la discussione di uno o più tesine orali. A giudizio della facoltà potrà richiedersi anche un esame di cultura generale sulle scienze matematiche.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto, e nel caso dell'indirizzo applicativo anche l'orientamento professionale prescelto, potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, sui certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

La facoltà, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto nel presente statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo, e nel caso dell'indirizzo applicativo anche l'orientamento professionale, a cui fa riferimento il piano di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 16 marzo 1992

Il rettore

92A2261

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1992.

Rettifiche al decreto rettorale 23 aprile 1990 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il decreto rettorale del 23 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1990;

Considerato che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 sono stati rilevati alcuni errori di stampa;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 25 ottobre 1990;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 15 ottobre 1991;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 ottobre 1991;

Decreta:

di apportare le seguenti rettifiche al decreto rettorale n. 1075 del 23 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 18 luglio 1990:

TESTO ATTUALE	TESTO RETTIFICATO
Art. 108	
(Omissis)	
Le discipline si articolano nelle seguenti aree didattiche:	Le discipline si articolano nelle seguenti aree didattiche:
a) Lingue e letterature straniere: anglistica ... *(Omissis)*	*a)* Lingue e letterature straniere: a1 anglistica ... *(Omissis)*
(Omissis)	
(a3) Lingua e letteratura inglese	(a1) Lingua e letteratura inglese
(Omissis)	
h) Lingue e culture classiche: *(Omissis)* storia della lingua italiana	*h)* Lingue e letterature classiche: *(Omissis)* storia della lingua latina
(Omissis)	
l) Scienze storiche: *(Omissis)* archivista	*l)* Scienze storiche: *(Omissis)* archivistica
(Omissis)	
n) Scienze della letteratura: *(Omissis)* letteratura comparata	*n)* Scienze della letteratura: *(Omissis)* letterature comparate

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 marzo 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A2262

SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO PRESIDENZIALE 12 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto della Scuola.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 maggio 1976, n. 359, recante norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990, con il quale è stato determinato il collegio di cui all'art. 16, comma quinto, della predetta legge n. 168/1989;

Visto il decreto presidenziale n. 675 del 20 luglio 1991 di approvazione del nuovo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena;

Attesa la comprovata assoluta esigenza ed urgenza di talune inderogabili modifiche del nuovo statuto necessarie alla definizione del ruolo della istituzione nonché ad immediate esigenze funzionali;

Sentito il consiglio di amministrazione della Scuola in data 5 febbraio 1992;

Vista la conforme ed unanime delibera adottata in data 6 febbraio 1992 dal collegio *ad hoc* istituito con decreto ministeriale 20 aprile 1990;

Decreta:

Lo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, approvato con decreto presidenziale n. 675 del 20 luglio 1991, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26 e 27 le dizioni *Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, Scuola per stranieri, Scuola* sono rispettivamente sostituite con le dizioni:

Università per stranieri di Siena;

Università per stranieri;

Università.

All'art. 5 *(Consiglio accademico)*, comma 3, è aggiunto il seguente punto:

12) approva i modelli di valutazione delle abilità linguistiche e i criteri per le relative certificazioni.

Il quinto comma dell'art. 5 è così modificato:

5. Per i punti 2, 9 e 10 dell'art. 5, comma 3, del presente statuto, il consiglio accademico è integrato da un rappresentante per ciascuna delle categorie dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, dei docenti di lingua italiana agli stranieri e del personale tecnico e amministrativo.

Il primo comma dell'art. 6 *(Collegio dei docenti)* è sostituito dal seguente:

1. Il collegio dei docenti, presieduto dal preside, è costituito dai titolari delle discipline ufficiali di insegnamento, nonché da quattro ricercatori e da quattro docenti di lingua italiana agli stranieri.

All'art. 12 *(Organizzazione didattica)* è aggiunto il seguente comma:

4. Per particolari esigenze didattiche, l'Università stipula contratti con docenti esperti nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.

Dal primo comma dell'art. 14 *(Titoli di ammissione)* vengono espunte le parole «e a quelli superiori».

Il primo comma dell'art. 16 *(Centri di spesa)* è sostituito dal seguente:

1. Con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, possono essere istituiti un centro linguistico d'Ateneo cui afferiscono i docenti di lingua italiana per stranieri, nonché strutture di servizio didattico-scientifico e amministrativo, dotati di autonomia amministrativo-contabile e di gestione.

All'art. 20 è aggiunto il seguente comma:

3. Il pro-rettore è scelto dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia anche di altra Università.

Dopo l'art. 26 vengono inseriti i seguenti articoli:

Art. 27. — 1. In prima applicazione del presente statuto, al fine di assicurare l'efficienza dei servizi, le funzioni proprie del direttore amministrativo e le connesse responsabilità, sono assunte ed esercitate dal funzionario reggente alla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

Art. 28. — 1. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono la denominazione di docenti di lingua italiana agli stranieri e restano in servizio a domanda come figure a esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'Università.

L'art. 27 viene pertanto numerato come art. 29, con la aggiunta del seguente comma:

2. All'elenco delle discipline impartite nell'Università sono aggiunte le seguenti materie:
lingua italiana per stranieri;
sociolinguistica;
linguistica italiana;
linguistica applicata.

Siena, 12 febbraio 1992

Il presidente: BARNI

92A2264

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 aprile 1992, n. 20.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1992-93.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Attività teatrali sovvenzionate per le quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato da attuarsi utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

2. Le attività teatrali di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festivals, realizzate e promosse da:

1) enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»);

2) istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Società italiana autori drammatici);

3) enti o associazioni stabili di:

a) produzione ad iniziativa pubblica;

b) produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, di prioritario interesse pubblico;

c) produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e la gioventù;

4) organismi e imprese teatrali di produzione a carattere individuale, collettivo, cooperativistico o associativo:

a) imprese di prosa stabili;

b) imprese teatrali ad attività stagionale o assimilata;

5) organismi e imprese di distribuzione:

a) circuiti territoriali;

b) imprese private di esercizio ad attività teatrale stabile o stagionale:

6) imprese private di produzione ed esercizio;

7) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;

8) teatro di ricerca;

9) teatro per l'infanzia e la gioventù;

10) centri universitari teatrali;

11) enti o associazioni promotori di rassegne o festivals.

Art. 2.

Stagione teatrale

Il periodo di attività, definito stagione teatrale, decorre:

a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo per le iniziative previste agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 26. Per le iniziative culturali di cui all'art. 23, il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attività stessa;

b) dal 1° settembre al 31 maggio dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca di cui all'art. 13;

c) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 11 e 12;

d) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per le iniziative previste dagli articoli 9, 10, 19 e 27.

Art. 3.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno quattro elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe straordinarie motivate dal particolare livello artistico dell'iniziativa.

2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico, alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Le giornate recitative svolte con più compagnie da una stessa impresa o organismo teatrale vengono computate separatamente, e sempreché raggiungano almeno il numero di dieci.

5. Ai fini della valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere o alle sovvenzioni o ai contributi, l'amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonché dell'equilibrio finanziario della gestione.

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere

pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 11 e 25, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 12, 13 e 25, comma 2, della stabilità e della specifica attività di giro e della funzione di servizio sul territorio delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative e assimilate, nonché della specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello delle spese di allestimento nonché dei compensi e delle diarie agli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia, salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare.

7. Per gli enti od associazioni stabili, di cui ai successivi articoli 11 e 12, i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato. I costi predetti sono valutati autonomamente rispetto agli altri elementi che concorrono alla quantificazione degli interventi finanziari e non sono compensabili con questi in sede di verifica dell'attività svolta.

8. Per gli enti di cui all'art. 13 saranno valutati anche i costi di ospitalità di formazioni teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato e comunque entro il tetto massimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

9. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai criteri attuativi della circolare, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi e, comunque, trenta giorni prima dei termini di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1992-93, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione V - Attività teatrali di prosa e rivista in Italia - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:

a) *31 ottobre 1992* per gli enti di cui agli articoli 9 e 10;

b) *31 dicembre 1992* per gli organismi teatrali di cui agli articoli 19 e 27;

iniziative stabili:

a) *30 giugno 1992* per gli enti e associazioni stabili di produzione di cui agli articoli 11, 12 e 13;

b) *31 maggio 1992* per gli organismi stabili di cui agli articoli 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 26;

iniziative a carattere stagionale:

30 giugno 1992 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 16 e 26.

3. Le commissioni consultive della prosa si riuniscono di regola, per esprimere il loro parere, almeno quattro volte l'anno in modo da assicurare la tempestività dell'intervento finanziario, in relazione all'inizio delle attività dei vari settori del teatro di prosa. La verifica da parte dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive, dei consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.

TITOLO 2

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

Art. 5.

Disposizioni comuni

1. L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato è disposta, di massima, in un'unica soluzione.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 9.

3. L'amministrazione — sentite le commissioni consultive per la prosa — si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante.

4. L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo dell'intervento finanziario potrà essere accantonato in tutto o in parte per essere assegnato dopo le necessarie verifiche dell'attività svolta e dei risultati artistici conseguiti.

5. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale, gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento delle attività, saranno considerati con riferimento a quelli

sostenuti negli anni precedenti. A tale fine il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, di massima, entro trenta giorni dal termine dell'attività. I costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa, comunque in misura non superiore a quelli del consuntivo più favorevole negli ultimi tre anni, con il limite del preventivo considerato ai fini dell'intervento finanziario, salvo quanto previsto al settimo comma del presente articolo.

6. Ad eccezione di quanto previsto per gli enti e le associazioni stabili a iniziativa pubblica, le recite realizzate in coproduzione fra due o più organismi teatrali sovvenzionati ai sensi della presente circolare, verranno valutate in proporzione ai rispettivi apporti finanziari con una maggiorazione del 25% per quanto concerne il numero delle recite e delle giornate recitative.

7. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attività svolta.

8. La definitiva assegnazione dell'intervento finanziario è disposta previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa, dei risultati dell'attività svolta dalle singole iniziative in rapporto al programma considerato ai fini dell'intervento finanziario, sulla base del bilancio consuntivo finanziario ed artistico, che dovrà essere presentato nei termini previsti al quinto comma del presente articolo; la liquidazione è effettuata previo riscontro, da parte dell'amministrazione, della documentazione giustificativa di spesa presa a riferimento per la determinazione dell'intervento finanziario.

9. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione dell'intervento finanziario, lo stesso può essere ridotto o revocato, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di interventi finanziari in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato e verificato.

10. Le recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso superiore al foglio paga maggiorato del 15% non sono computabili ai fini dei contributi percentuali sugli incassi, nonché del raggiungimento del numero delle giornate recitative richiesto dalla presente circolare per l'ammissione al contributo o alla sovvenzione dello Stato Tale maggiorazione del 15% è elevata al 30% per le prime tre recite effettuate nella stessa piazza.

11. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna e in Sicilia da organismi teatrali che non hanno sede legale e che non svolgono stabilmente la loro attività nelle predette isole. Non si applicano, altresì, per le recite realizzate dalle compagnie di cui al teatro di ricerca, per l'infanzia e la gioventù di cui agli articoli 20 e 21 della presente circolare, nonché dagli enti di cui all'art. 13.

12. Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 1 tramite l'assegnazione e la liquidazione di sovvenzioni o, a specifica richiesta degli interessati e nei limiti di quanto previsto al titolo 6 per il teatro di impresa, con contributi, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 6.
Sovvenzione

1. La sovvenzione è riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa è concessa, tenuto conto:

della validità culturale del progetto artistico;

della direzione artistica;

della capacità organizzativa degli organismi, nonché della continuità del nucleo artistico e dell'impresa;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

del numero delle recite e delle piazze;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività di produzione e ospitalità secondo i sottoindicati criteri:

per la produzione tali costi riguardano in particolare gli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria degli stessi a remunerazione dei costi di allestimento, salvo che per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica, per i quali i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione, nonché per gli enti di cui agli articoli 12 e 13 per i quali è singolarmente concessa la facoltà di optare, in alternativa, anche per il regime forfettario;

per la ospitalità riguardano di regola quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, salvo diverse specifiche previsioni contenute nella presente circolare.

2. La sovvenzione non può eccedere il pareggio del bilancio complessivo dell'iniziativa medesima e comunque non può superare, salvo che trattasi di enti o iniziative di cui ai successivi articoli 9, 10 e 23, il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso nel quale può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi a stagioni teatrali precedenti a quella considerata.

3. Per l'ammissione alla sovvenzione si terrà conto della politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. I diritti di prevendita non possono superare il 10% del prezzo del biglietto.

4. La forfettizzazione dei costi di allestimento è prevista anche al fine di favorire un piano di contenimento dei costi stessi, nonché di risanamento dei bilanci.

Art. 7.
Contributo

1. Per le iniziative a carattere stabile di cui ai successivi articoli 17 e 18 con le specifiche modalità e criteri all'uopo previsti, può, a richiesta, essere assegnato un contributo forfettario — a titolo di concorso ai costi di attività —

previa valutazione artistica e culturale del progetto e tenuto conto della continuità dell'impresa e con riferimento agli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa.

2. Il contributo forfettario può essere aumentato, di regola, al momento della sua concessione, fino ad un massimo del 20% del suo ammontare calcolando un 5% in più per ogni regione ed un 5% in più per ogni 10 piazze oltre le 4 regioni e le 40 piazze minime previste. Fermo restando il tetto massimo del 20% le percentuali suddette sono aumentate del 50% per le recite effettuate nelle regioni meridionali e nelle isole.

3. Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario è assegnato altresì un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi.

4. Il contributo per rientro percentuale sugli incassi è calcolato fino al prezzo medio del biglietto per recita di L. 32.000, e comunque riferito ad un incasso lordo, per impresa teatrale, complessivo per l'intera stagione teatrale non superiore a L. 4.000.000.000.

5. L'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi, non può superare il 50% delle uscite complessive. In sede di verifica il contributo può essere ridotto o revocato in presenza di rilevanti carenze artistiche e culturali del progetto.

Art. 8.

Acconti e anticipazioni

1. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto o di una anticipazione dell'intervento finanziario concesso, secondo le modalità ed i requisiti di seguito indicati.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto della sovvenzione o del contributo, fino ad un massimo del 60%, per iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'intervento finanziario, nonché la realizzazione di almeno il 60% dell'attività recitativa.

3. Può essere disposta la liquidazione di una anticipazione della sovvenzione o del contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attività recitativa prevista dalla presente circolare.

4. La documentazione giustificativa relativa allo svolgimento dell'attività recitativa è rappresentata inderogabilmente dai borderaux timbrati e vistati dalla SIAE.

5. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui agli articoli 11 e 25 l'anticipazione può essere concessa fino al 90%, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate, anche tramite un istituto di credito incaricato di funzioni di tesoreria.

6. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dell'acconto o dell'anticipazione e saranno attivate le procedure per il recupero degli stessi.

TITOLO 3

ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI

Art. 9.

Enti ed istituzioni di diritto pubblico

1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnata e liquidata una sovvenzione annua, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.

2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concesse, ad integrazione della sovvenzione annua — su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Ministero — sovvenzioni anche finalizzate a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di ricerca, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano.

3. In particolare una quota della sovvenzione dell'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 10.

Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnate sovvenzioni annuali per la realizzazione del proprio programma, con esclusione di quelle attività che rientrino nella competenza istituzionale dello Stato e degli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 9.

2. Le sovvenzioni sono liquidate, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

TITOLO 4

ENTI, ASSOCIAZIONI O IMPRESE STABILI DI PRODUZIONE ED ESERCIZIO

Art. 11.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili

di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in:

teatri metropolitani: istituiti in città con almeno 500.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale: che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere almeno di 500 posti;

teatri di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità bilingue o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma.

2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:

di curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti, o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili a iniziativa pubblica sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990;

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale, con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza artistica presso strutture produttive o distributive, sovvenzionate nel campo del teatro di prosa;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti in un triennio ed almeno il 60% del restante organico amministrativo e tecnico;

qualità delle attività di produzione e di ospitalità.

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalità che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio può anche limitarsi ad un progetto di massima, purchù riferito a delle linee programmatiche biennali.

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

raggiungere di massima 8000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali;

rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate comunque non oltre un quarto del predetto minimo anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili a iniziativa pubblica;

programmare una qualificata ospitalità in sede;

allestire almeno un opera di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni.

6. Nel caso di recite realizzate al 50% fra gli enti di cui al presente articolo, le stesse verranno valutate al 100% per il raggiungimento dei minimi dell'attività recitativa, ma comunque con il limite del 50% dell'attività complessiva.

7. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione sarà tenuto altresì conto:

di una scuola di formazione teatrale o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quanto meno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, anche tramite convenzioni, oltre che con l'università anche con le scuole di riconosciuta rilevanza nazionale e di altri enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale;

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala, riferiti alla stagione teatrale precedente;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione dei teatri e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato;

8. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

9. A favore degli enti di cui al presente articolo può essere accantonato, sulla base dei progetti biennali presentati e tenendo conto della specificità di ogni singolo ente, un apposito stanziamento complessivo. Detto stanziamento viene utilizzato annualmente con l'assegnazione di una sovvenzione riferita al progetto della stagione teatrale considerata. Qualora l'attività svolta il primo anno sia inferiore o superiore a quella programmata, la sovvenzione potrà essere ridotta o aumentata e il relativo importo verrà portato in aumento o in diminuzione della sovvenzione dell'anno successivo, fermo restando il rispetto del programma biennale complessivo.

10. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in

presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonché previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

11. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo e comunque non inferiore ai costi generali di gestione;

c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990.

12. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare in sedute congiunte, i presidenti ed i direttori artistici degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 12.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa privata o mista pubblico-privata che svolgano attività di prioritario interesse pubblico.

1. Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico.

2. A tali enti o associazioni sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto di produzione, ospitalità, promozione ed eventualmente di aggiornamento e perfezionamento professionale;

raggiungere almeno 4000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;

programmare una qualificata ospitalità in sede.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 6, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

6. Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, in rapporto al programma realizzato nonché dell'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno due anni un'attività in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

9. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione di cui al presente articolo. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

10. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva per la individuazione di funzioni omologhe, nonché di principi operativi di funzionamento che siano coerenti al riconoscimento del prioritario interesse pubblico dell'attività degli enti. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti stessi.

11. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare in sedute congiunte, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 13.

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca, anche in collaborazione con le università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quella di qualificate compagnie specializzate nel rispettivo settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

nucleo artistico stabile;

sedi teatrali direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, munite delle prescritte autorizzazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala è ridotto della metà;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, non in corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

attività di laboratorio.

3. Al direttore artistico, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

4. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di 100 giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, dei quali non oltre la metà realizzati da altri centri riconosciuti.

5. Alla fine della corrente stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

6. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

7. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare con proprio decreto, una direttiva circa l'individuazione di funzioni omologhe ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

8. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli organismi di cui al presente articolo, per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 14.

Imprese private di produzione ed esercizio

1. Sono considerate imprese private di produzione ed esercizio, le imprese che svolgono un programma coordinato di produzione ed ospitalità, hanno diretta ed esclusiva disponibilità da almeno tre anni di una sala teatrale non inferiore a 500 posti e presentino i seguenti requisiti:

a) svolgimento di una attività produttiva propria degli organismi teatrali stabili di prosa di cui al succesivo art. 15;

b) svolgimento di una attività di ospitalità stabile secondo quanto previsto al successivo art. 26 per l'esercizio teatrale;

c) titolarità, da almeno tre anni, della licenza di esercizio;

d) essere già destinatari di sovvenzioni o contributi dello Stato negli ultimi tre anni sia per l'attività di produzione che di esercizio.

2. Le imprese di cui al precedente comma devono presentare una istanza unica, purché corredata da separate documentazioni contenenti i dati relativi sia alla produzione che all'esercizio.

TITOLO 5

ORGANISMI TEATRALI PRIVATI DI PRODUZIONE A CARATTERE INDIVIDUALE, COLLETTIVO, COOPERATIVISTICO O ASSOCIATIVO.

Art. 15.

Organismi teatrali stabili di prosa

1. Per gli organismi teatrali stabili di prosa sono richiesti i seguenti requisiti:

essere stati già sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

nel triennio possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa stabile, nonché disporre di una direzione artistica di comprovata professionalità e di un nucleo artistico e tecnico riconoscibile;

presentare un progetto annuale che preveda l'effettuazione di almeno 110 giornate recitative e lo svolgimento di un'attività teatrale continuativa non inferiore a cinque mesi.

2. Tra gli organismi stabili di prosa sono considerati di giro nazionale quelli che svolgono attività teatrale in almeno trenta piazze dislocate in non meno di quattro regioni. Per tali organismi — ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario gli oneri sociali sono valutati in misura maggiore che per le altre iniziative, con riferimento anche al numero delle piazze.

Art. 16.

Iniziative teatrali di prosa a carattere stagionale o assimilato

1. Sono considerate iniziative teatrali di prosa a carattere stagionale o assimilato, quelle imprese teatrali per le quali è richiesta l'effettuazione di un minimo di 65 giornate recitative.

2. Ai fini della presente circolare è considerata attività teatrale stagionale anche l'attività di operetta, cabaret e di commedia musicale salvo che non sia riconosciuta teatro d'impresa ai sensi del successivo art. 18, nonché di qualsiasi altro genere assimilabile al teatro di prosa.

3. L'individuazione dell'appartenenza dell'attività svolta ai generi teatrali viene effettuata — su parere delle commissioni consultive della prosa — con riferimento al testo presentato.

4. Le iniziative teatrali, che non siano state assegnatarie dell'intervento finanziario dello Stato in nessuna delle tre ultime stagioni teatrali devono dimostrare di aver effettuato nella stagione teatrale precedente a quella della presente circolare almeno cinquanta recite debitamente documentate con bordereaux, salvo deroghe eccezionali motivate dalla notorietà dei registi o degli interpreti.

TITOLO 6

TEATRO D'IMPRESA

Art. 17.

Imprese stabili di prosa

1. Sono considerate imprese stabili di prosa, quelle imprese a carattere individuale o collettivo che svolgano una attività teatrale finalizzata alla diffusione degli spettacoli sul territorio nazionale, con prioritaria destinazione alla più ampia partecipazione di pubblico pagante. Le predette imprese debbono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) essere state già destinatarie dell'intervento finanziario dello stato per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

b) possedere una struttura organizzativa stabile;

c) possedere una qualificata direzione artistica:

d) realizzare un programma annuale di almeno 130 giornate recitative e lo svolgimento di una attività teatrale continuativa non inferiore a 6 mesi in almeno 40 piazze articolate in non meno di 4 regioni.

Art. 18.

Commedia musicale

1. Alle imprese stabili di prosa che realizzino spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a 30, fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, il contributo percentuale sugli incassi è elevato dal 6% all'8%.

TITOLO 7

INIZIATIVE CULTURALI

Art. 19.

Organismi di promozione, di perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:

A) Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgano attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) Enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale e adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura, svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli, allestendo annualmente almeno una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

2. Agli organismi di cui alla lettera *A)* aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE può essere concessa una sovvenzione — limitatamente alla attività svolta in Italia — sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

3. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A)*, *C)* e *D)*, deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come iniziativa teatrale ai sensi del precedente art. 16.

4. Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera *C)*, l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli

interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali, comunque non ripetibili, per validità artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa e associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori e direttori artistici.

Art. 20.

Teatro di ricerca

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 13, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, formulerà — alla fine di ogni stagione teatrale — sulla base dell'attività svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a 20, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività di produzione nel campo della sperimentazione teatrale.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

la continuità e l'identità del nucleo artistico;

l'autonomia creativa e organizzativa;

la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale;

programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Ai fini della determinazione della sovvenzione si terrà conto — oltre di quanto previsto nell'art. 6 — anche dei costi di laboratorio nonché di quelli per altre attività collaterali connessi con il progetto di ricerca.

4. Le iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, sono considerate iniziative stabili di giro — anche in deroga ai minimi per il numero delle piazze e delle regioni — fermo restando l'obbligo di effettuare almeno settanta giornate recitative, ivi incluse per non oltre dieci giornate recitative, le attività di laboratorio.

Art. 21.

Teatro per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, il Ministro del turismo e dello spettacolo si riserva di formulare, con proprio decreto, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a 10 di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono, comunque, possedere i requisiti previsti dal secondo comma di cui al precedente art. 20 ed alle stesse può essere applicato quanto previsto agli ultimi due commi dello stesso articolo.

Art. 22.

Teatro universitario

1. Sovvenzioni possono essere concesse a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti articoli 13, 20 e 21.

2. Le sovvenzioni sono concesse ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili.

Art. 23.

Progetti speciali

1. Possono essere assegnate sovvenzioni forfettarie a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo.

2. Presupposti per il sovvenzionamento sono:

l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;

l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

3. L'ammontare delle sovvenzioni grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:

almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di età, tranne che per gli eventuali ruoli che necessitino motivatamente dell'impiego di attori con età superiore, che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico-organizzative;

non più di tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;

un progetto finalizzato allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale;

d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;

e) seminari, convegni;

f) pubblicazioni;

g) eventuale allestimento di spettacolo.

5. Per la stagione teatrale 1992-93 possono essere sovvenzionati, oltre ai cinque progetti di cui al comma precedente, altri tre progetti speciali — anche in deroga a quanto previsto al precedente comma 2° — finalizzati alle celebrazioni del bicentenario goldoniano, per un ammontare complessivo non superiore al 50% di quanto assegnato agli altri progetti speciali, utilizzando a tal fine fondi provenienti dalla quota del FUS a disposizione del Ministro per interventi integrativi nel settore dello spettacolo. I tre progetti speciali saranno portati all'esame delle commissioni consultive della prosa, su proposta del Comitato nazionale goldoniano, istituito con decreto ministeriale 6 agosto 1991.

TITOLO 8

DISTRIBUZIONE TEATRALE

Art. 24.

Progetto nazionale

1. Il progetto nazionale di distribuzione è affidato all'Ente teatrale italiano nell'ambito dei propri compiti istituzionali di coordinamento. A tal fine l'ETI, in attuazione delle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, e delle linee culturali adottate, nonché compatibilmente con le prioritarie esigenze di programmazione dei teatri in diretta gestione, deve riservare un particolare interesse alle regioni attualmente prive di circuiti teatrali sovvenzionati dallo Stato, costituendo un'apposita rete distributiva tramite le disponibilità di idonei spazi teatrali, con esclusione delle città sedi di teatri stabili pubblici salvo che per le iniziative di cui al successivo quinto comma.

2. L'ETI, inoltre, nelle regioni già dotate di circuiti teatrali pubblici attiva, anche di concerto con questi ultimi — ma con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria dei teatri — specifici progetti culturali con le finalità già indicate al comma precedente e con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea e del 1900.

3. L'ETI, nella distribuzione delle compagnie teatrali, dovrà tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Ministero ed è tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente.

4. L'ETI delibera annualmente, unitamente al bilancio di previsione, il programma di equilibrata diffusione del teatro sul territorio nazionale, che preveda la distribuzione di non oltre 1500 recite, incluse quelle da realizzare nei teatri direttamente gestiti, per un numero massimo di sessanta compagnie sovvenzionate dallo Stato, alle quali vanno riservate non meno di 10 recite ciascuna.

5. L'ETI, inoltre, può realizzare delle iniziative promozionali con particolare riferimento al teatro di ricerca, per l'infanzia e la gioventù, riservando non oltre il 10% delle recite realizzate nell'ambito delle predette iniziative, a imprese teatrali che non abbiano richiesto l'intervento finanziario dello Stato o a compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

6. L'ETI, fatta eccezione per le iniziative promozionali, deve praticare rapporti contrattuali a percentuale di incasso o con la corresponsione di compensi fissi che non superino il foglio paga delle compagnie.

Art. 25.

Circuiti territoriali

1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

a) progetto di attività che preveda la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, e comunque con il limite del foglio paga di cui al precedente art. 5, comma 10. Dette giornate recitative dovranno essere:

articolate su almeno 10 piazze;

distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;

effettuate in sale teatrali, oltre che munite delle prescritte autorizzazioni, anche idonee agli spettacoli teatrali, con capienza non inferiore a 300 posti, salvo motivate deroghe eccezionali;

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto tra circuitazione di compagnie stabili e di compagnie stagionali;

c) presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

d) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

e) l'aver adottato uno statuto conforme ai principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991. I circuiti ad iniziativa privata sono esonerati dall'obbligo degli apporti finanziari degli enti locali, nonché dall'incompatibilità prevista nello stesso decreto per quanto concerne le cariche di presidente, consigliere e direttore.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato si terrà conto, in linea di massima, dei contratti a percentuale applicati dai circuiti alle compagnie per recite effettuate in teatri con almeno 300 posti ed in città con almeno 20.000 abitanti, che comunque non possono essere inferiori al 50% del totale delle recite effettuate da ogni singola compagnia. Si terrà altresì conto del rapporto fra il totale delle recite pagate e quelle a percentuale.

5. Per la quantificazione della sovvenzione sarà tenuto conto esclusivamente del costo delle compagnie ospitate destinatarie delle sovvenzioni o contributi di cui alla presente circolare e comunque con il limite del foglio paga di cui all'art. 5, comma 10, nonché delle spese di promozione e pubblicità con esclusione del costo del

personale dipendente. I circuiti sono autorizzati ai fini della quantificazione della sovvenzione, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 20% del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1867,,n. 800.

6. Ai fini della determinazione della sovvenzione sarà tenuto conto altresì:

della qualità e del numero degli spettacoli ospitati;

del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente;

di documentata attività di promozione;

dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui, anche pluriennali, stipulati per il risanamento dei deficit pregressi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. le sovvenzioni assegnate ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonché dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.

7. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attività programmata sarà valutata, ai fini della sovvenzione, con il limite del 70% di quella accertata per la stagione 1990-91, fermo restando il numero massimo di recite previsto al precedente terzo comma.

8. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

9. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 26.

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala, tenuto conto del numero degli spettatori e in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente.

2. Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono:

la licenza di esercizio;

la programmazione di almeno 150 giornate recitative per iniziative ad attività stabile;

la programmazione di almeno 90 giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui al quinto comma dell'art. 19.

3. Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione sarà tenuto conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonché dello spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 20% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1987, n. 800. Fermo restando il limite del 20% le giornate recitative programmate dall'ETI ai sensi dell'art. 24, sono computate per un numero doppio ai fini del raggiungimento del minimo dell'attività recitativa.

5. Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente articolo si applica, altresì, quanto previsto dalla presente circolare in ordine ai diritti di prevendita ed alle recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso.

Art. 27.

Rassegne e festivals

1. Sovvenzioni possono essere concesse a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscano alla diffusione e all'incremento del teatro in Italia anche per la valorizzazione turistica delle località interessate.

2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, che si svolgano in un arco di tempo limitato e in uno stesso luogo.

3. L'intervento finanziario dello stato ha comunque carattere integrativo di altri apporti finanziari.

4. Non possono essere concesse sovvenzioni — ai sensi del presente articolo — a favore delle iniziative che beneficino di interventi finanziari previsti nella presente circolare ad altro titolo e presentino identità d'impresa e associazione o una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori ed organizzatori.

5. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste, le iniziative si distinguono in:

A) Iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale che siano sovvenzionate da almeno 3 anni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario il Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, formulerà, con proprio decreto, un elenco di iniziative alle quali potrà essere assegnata una sovvenzione non superiore al 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festivals, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale, nonché di una struttura tecnico organizzativa permanente. Devono altresì prevedere:

una pluralità di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in prima nazionale;

una programmazione di spettacoli destinati in prevalenza, sia che per ospitalità che per coproduzioni, a organismi italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché a organismi stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica;

una partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival.

B) Iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potrà essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

6. La liquidazione della sovvenzione è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

TITOLO 9
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.
Piani programmatici

1. Alla fine di ogni stagione teatrale il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti i pareri del Comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 29 e delle commissioni consultive della prosa, predispone piani programmatici annuali o pluriennali di indirizzo delle attività teatrali, provvedendo ad individuarne, con le necessarie priorità, gli obbiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale.

2. A tal fine il Ministro formula appositi elenchi di validità annuale o pluriennale, degli organismi e delle iniziative teatrali di rilevanza nazionale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.

Art. 29.
Comitato tecnico di coordinamento per la produzione la distribuzione e la promozione teatrale

1. È istituito un comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale, con il compito di esprimere pareri circa:

a) la definizione dei piani programmatici annuali o pluriennali;

b) gli elenchi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 28;

c) le questioni di maggiore rilevanza che interessino più settori delle attività teatrali di prosa.

2. Il comitato tecnico è presieduto dal direttore generale dello spettacolo, per delega del Ministro ed è composto dai rappresentanti dei vari settori delle attività teatrali previsti dalla presente circolare e dagli stessi designati, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal rappresentante degli autori e dall'esperto del Ministro, componenti delle commissioni consultive della prosa.

3. Assolve le funzioni di segretario, il segretario delle commissioni consultive della prosa.

4. Il comitato è nominato annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro sessanta giorni dalla emanazione della circolare sulle attività teatrali di prosa.

Art. 30.
Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero Tournées e coproduzioni

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) e sue eventuali successive modificazioni.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo, le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournées sovvenzionate ai sensi del presente articolo; le giornate recitative realizzate in paesi CEE, anche se non beneficiari di sovvenzioni, possono essere computati fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario, per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, saranno valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonché l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità d'intervento previste in generale dalla presente circolare.

Art. 31.
Teatro d'Europa

1. L'attività del Piccolo teatro di Milano, quale Teatro d'Europa, è disciplinata dal decreto ministeriale 29 novembre 1991, allegato alla presente circolare, di cui fa parte integrante.

Art. 32.
Incentivi alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea

1. Fermo restando quanto già previsto agli articoli 11, 12, 25 e 26, i programmi delle iniziative teatrali che prevedano uno spazio significativo per la rappresentazione di opere di autori contemporanei italiani o di paesi della CEE, possono beneficiare di una maggiorazione della sovvenzione ordinaria.

2. Nel determinare l'ammontare delle sovvenzioni di cui alla presente circolare saranno tenuti in particolare evidenza gli allestimenti di «opere prime».

Art. 33.
Requisiti tecnici delle sale teatrali

1. Gli organismi teatrali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 25 e 26 sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di sovvenzione, oltre alla licenza di esercizio, una scheda tecnica della sala teatrale nella quale svolgano l'attività sovvenzionata, secondo lo schema allegato alla presente circolare.

Art. 34.

Norme transitorie

1. Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda, il numero delle compagnie o delle sale gestite.

2. Ai fini della più idonea utilizzazione delle risorse, sono valutate, con particolare favore, le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi e imprenditoriali mediante fusione di complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività pluriennale.

3. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

4. Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della SIAE.

5. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

6. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto o anticipazione nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo o sovvenzione. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

7. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività da svolgere e svolti.

8. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari, devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme, che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali medesime.

9. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

10. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità della quota del FUS annualmente destinata alle attività teatrali di prosa.

11. La presente circolare ha validità per la stagione 1992-93 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1993.

Il Ministro: TOGNOLI

ALLEGATO *A*

DECRETO 29 novembre 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 novembre 1990 recante la direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti od associazioni stabili ad iniziativa pubblica.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, sull'erogazione a favore delle attività teatrali del 6.17% dei proventi dei canoni di abbonamento delle radioaudizioni;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, sulla concessione di sovvenzioni in favore di stagioni liriche e concertistiche, compagnie drammatiche, di operetta e rivista;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, recante disposizioni a favore del teatro;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo;

Visto il decreto 29 novembre 1990, con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo ha fissato una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti od associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della circolare 31 marzo 1990, n. 14, sugli interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1990-91;

Visto il decreto 26 marzo 1991, con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo ha apportato alcune modifiche al suddetto decreto del 29 novembre 1990;

Vista la circolare 28 marzo 1991, n. 17, sugli interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92;

Considerata l'esigenza in vista della piena entrata in vigore del trattato di Roma di accelerare e favorire, anche nel campo dell'attività teatrale, i processi di integrazione culturale europea;

Considerato che tra le istituzioni teatrali nazionali l'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano svolge, da tempo, un ruolo di particolare rilevanza nel quadro delle attività teatrali europee e che al suddetto ente va, pertanto, riconosciuta la qualifica di «Teatro d'Europa»;

Considerata, altresì, l'esigenza a tali fini di modificare il succitato decreto del 29 novembre 1990 recante la direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti od associazioni stabili ad iniziativa pubblica;

Decreta:

1. All'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano è conferita la qualifica di «Teatro d'Europa».

2. L'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa, in riferimento alla qualifica conferita con il presente decreto, ha il compito di:

a) svolgere attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa;

b) costituirsi come permanente e concreto punto d'incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli attori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei;

c) collegarsi con le attività di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto all'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa verrà annualmente assegnata una sovvenzione, comunque, non superiore al contributo ordinario sulla quota del Fondo unico dello spettacolo destinato al teatro di prosa, mediante trasferimento dal fondo di cui all'art. 2, secondo comma della legge 30 aprile 1985, n. 163, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo. La sovvenzione verrà quantificata, sentite le commissioni consultive per la prosa, previste dall'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni, sulla base di un progetto annuale di attività approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo e che l'Ente deve presentare entro il 31 marzo di ciascun anno. Detta sovvenzione non è computata ai fini della determinazione della contribuzione ordinaria annua complessiva degli enti locali territoriali, di cui alla lettera c) dell'art. 2 del decreto 29 novembre 1990.

4. Il conferimento della qualifica di «Teatro d'Europa», di cui al presente decreto, è soggetto, sentite le commissioni consultive per la prosa, a verifica annuale in sede di riscontro dell'attività svolta in rapporto al progetto di cui al precedente comma.

5. Al decreto del 29 novembre 1990 è aggiunto il seguente:

«Art. 3 (*Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa*). — L'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa è tenuto ad uniformare il proprio statuto ai seguenti ulteriori dettati e principi.

Del consiglio di amministrazione fa, altresì, parte un esperto del settore teatrale od amministrativo, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, cooptare due illustri personalità della cultura europea, purché in possesso dello stato di cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2, il direttore è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del consiglio di amministrazione».

6. Il termine del 31 marzo 1991, di cui all'art. 1 del decreto 29 novembre 1990, prorogato al 30 aprile 1991 dall'art. 1 del decreto 26 marzo 1991, è ulteriormente prorogato per l'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa, al 31 dicembre 1992, ferma restando la contribuzione ordinaria annua complessiva degli enti locali territoriali nella misura di cui alla lettera c) dell'art. 2 del decreto 29 novembre 1990.

Roma, 29 novembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

ALLEGATO *B*

SCHEDA TECNICA DEI TEATRI

Città:
Indirizzo:
Telefoni:
direzione
biglietteria
amministrazione compagnie
telefax
Gestione (indicare anche i nomi dei responsabili)
Appartiene ad un circuito? quale?

Proprietà
Anno di costruzione
Anno della più recente ristrutturazione e/o adeguamento alle norme per la sicurezza
Agibilità concessa in data (accompagnare copia del certificato)
Altre attività oltre la prosa

Quali ed in quali proporzioni? (citare il numero medio per stagione di rappresentazioni di prosa, musica, balletto, cinema, altre)

Numero abitanti della città
Numero abitanti della provincia
Quanti e quali altri teatri di prosa in città? (elencarli)
Quanti e quali altri teatri di prosa in provincia? (elencarli)
Esistono alla data di oggi situazioni debitorie verso compagnie ospitate?
In caso affermativo, elencare le compagnie creditrici, le somme dovute ad ognuna di esse e da quando:

Numero dei posti:
Dati statistici delle ultime 5 stagioni:

	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
Numero spettacoli:					
Numero recite:					
Incasso globale:					
Presenze globali:					
Numero abbonati:					
Media incasso a recita:					
Media presenze a recita:					
Percentuale posti venduti:					

Restituendo al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, questa scheda e quelle precedenti, ogni teatro deve anche inviare:

a) una o più foto della sala;
b) una o più foto del foyer e dei vari servizi;
c) una foto del palcoscenico visto frontalmente;
d) una foto della graticcia;
e) pianta del palcoscenico;
f) sezione del palcoscenico;
g) pianta per la vendita dei biglietti.

Dati essenziali:
numero posti in platea;
numero posti in galleria;
numero posti palchi;
numero totale posti;
larghezza boccascena;
altezza minima e massima boccascena;
larghezza totale utile palcoscenico;
larghezza palcoscenico sotto il graticciato;
profondità totale utile palcoscenico;
profondità palcoscenico utile dal tagliafuoco;
profondità palcoscenico sotto il graticciato;
altezza graticciato;
numero tiri contrappesati;
numeri tiri elettrici;
altezza soppalco;
distanza dalla prima fila di poltrone alla ribalta;
possibilità di smontare le prime file di poltrone;
possibilità di aprire buca per orchestra;
altezza ribalta dal piano platea;
possibilità di sistemazione luce fonica centro sala;
misure soppalco;
misure porta di accesso allo scarico;
numero dei camerini;
numero camerini provvisti di docce e servizi;
carico elettrico (tensione e potenza);
possibilità di allaccio della tensione in palcoscenico;
possibilità di sistemazione dimmer in palcoscenico;
dotazione di materiale elettrico fonico del teatro e dove è sistemata;
possibilità di sistemazione proiettori in sala;
riscaldamento;
personale in dotazione per smontaggi e montaggi.

92A2240

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 13 maggio 1992, ha proclamato eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il sig. Didò Mario, candidato nella lista P.S.I. per la 1ª circoscrizione Italia nord-occidentale al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Bettino Craxi.

92A2311

MINISTERO DEL TESORO

N. 89

Corso dei cambi dell'8 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229 —	1229 —	1229 —	1229 —	1229 —	1229 —	1229,150	1229 —	1229 —	1229 —
E.C.U.	1546 —	1546 —	1545,500	1546 —	1546 —	1546 —	1546,150	1546 —	1546 —	1546 —
Marco tedesco	752,920	752,920	753 —	752,920	752,920	752,920	753 —	752,920	752,920	752,920
Franco francese	223,620	223,620	224 —	223,620	223,620	223,620	223,590	223,620	223,620	223,620
Lira sterlina	2215,200	2215,200	2216 —	2215,200	2215,200	2215,200	2215,750	2215,200	2215,200	2215,200
Fiorino olandese	668,930	668,930	669 —	668,930	668,930	668,930	668,980	668,930	668,930	668,930
Franco belga	36,583	36,583	36,600	36,583	36,583	36,583	36,583	36,583	36,583	36,583
Peseta spagnola	12,031	12,031	12,060	12,031	12,031	12,031	12,033	12,031	12,031	12,031
Corona danese	194,840	194,840	194,500	194,840	194,840	194,840	194,840	194,840	194,840	194,840
Lira irlandese	2011,100	2011,100	2010 —	2011,100	2011,100	2011,100	2011 —	2011,100	2011,100	—
Dracma greca	6,391	6,391	6,400	6,391	6,391	6,391	6,393	6,391	6,391	—
Escudo portoghese	9,021	9,021	9,020	9,021	9,021	9,021	9,020	9,021	9,021	9,010
Dollaro canadese	1022,700	1022,700	1025 —	1022,700	1022,700	1022,700	1022,400	1022,700	1022,700	1022,700
Yen giapponese	9,265	9,265	9,300	9,265	9,265	9,265	9,257	9,265	9,265	9,265
Franco svizzero	812,750	812,750	812,500	812,750	812,750	812,750	812,290	812,750	812,750	812,750
Scellino austriaco	106,983	106,983	107,100	106,983	106,983	106,983	107 —	106,983	106,983	106,983
Corona norvegese	192,890	192,890	192,500	192,890	192,890	192,890	192,900	192,890	192,890	192,890
Corona svedese	208,930	208,930	208,500	208,930	208,930	208,930	208,860	208,930	208,930	208,930
Marco finlandese	276,900	276,900	277 —	276,900	276,900	276,900	277,130	276,900	276,900	—
Dollaro australiano	930,750	930,750	925 —	930,750	930,750	930,750	929,500	930,750	930,750	930,750

Media dei titoli dell'8 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,950
» » » 21- 4-1987/94	88,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,125
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,950
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,050
» » » » 1-11-1987/92	100,050
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100 —
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	100,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	100,050
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,700
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,600
» » » »	1-10-1988/93	100,200
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1987/93	99,875
» » » »	19-12-1986/93	99,850
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,600
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	100,450
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,975
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,300
» » » »	1- 7-1985/95	99,750
» » » »	1- 7-1990/95	99,775
» » » »	1- 8-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1990/95	99,700
» » » »	1-10-1985/95	98,950
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,100
» » » »	1-11-1990/95	99,475
» » » »	1-12-1985/95	99,050
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	99,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,150
» » » »	1- 1-1991/96	99,750
» » » »	1- 2-1986/96	99,550
» » » »	1- 2-1991/96	99,675
» » » »	1- 3-1986/96	99,700
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,550
» » » »	1- 6-1986/96	100 —
» » » »	1- 7-1986/96	99,600
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	99,050
» » » »	1-10-1986/96	98,525
» » » »	1-11-1986/96	98,700
» » » »	1-12-1986/96	98,875
» » » »	1- 1-1987/97	98,775
» » » »	1- 2-1987/97	98,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,200
» » » »	1- 3-1987/97	99,275
» » » »	1- 4-1987/97	98,875
» » » »	1- 5-1987/97	98,950
» » » »	1- 6-1987/97	99,450
» » » »	1- 7-1987/97	99,375
» » » »	1- 8-1987/97	98,950
» » » »	1- 9-1987/97	98,700
» » » »	1- 3-1991/98	98,775
» » » »	1- 4-1991/98	98,475
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,500
» » » »	1- 6-1991/98	98,700
» » » »	1- 7-1991/98	98,750
» » » »	1- 8-1991/98	98,675
» » » »	1- 9-1991/98	98,650

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,850
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,050
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,175
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,300
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,875
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,325
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,075
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,700
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,525
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,800
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,650
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,200
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,050
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M08052

N. 90

Corso dei cambi dell'11 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1237,900	1237,900	1237,85	1237,900	1237,900	1237,900	1237,810	1237,900	1237,900	1237,900
E.C.U.	1547,850	1547,850	1548,50	1547,850	1547,850	1547,850	1547,910	1547,850	1547,850	1547,850
Marco tedesco	753,100	753,100	753,250	753,100	753,100	753,100	753,100	753,100	753,100	753,100
Franco francese	224,010	224,010	224,500	224,010	224,010	224,010	224 —	224,010	224,010	224,010
Lira sterlina	2216,800	2216,800	2218 —	2216,800	2216,800	2216,800	2217,500	2216,800	2216,800	2216,800
Fiorino olandese	669,200	669,200	669,250	669,200	669,200	669,200	669,170	669,200	669,200	669,200
Franco belga	36,590	36,590	36,663	36,590	36,590	36,590	36,596	36,590	36,590	36,590
Peseta spagnola	12,045	12,045	12,070	12,045	12,045	12,045	12,043	12,045	12,045	12,045
Corona danese	194,710	194,710	194,700	194,710	194,710	194,710	194,700	194,710	194,710	194,710
Lira irlandese	2013,200	2013,200	2013 —	2013,200	2013,200	2013,200	2013 —	2013,200	2013,200	—
Dracma greca	6,394	6,394	6,400	6,394	6,394	6,394	6,394	6,394	6,394	—
Escudo portoghese	9,039	9,039	9,020	9,039	9,039	9,039	9,046	9,039	9,039	9,039
Dollaro canadese	1027,700	1027,700	1028 —	1027,700	1027,700	1027,700	1027,550	1027,700	1027,700	1027,700
Yen giapponese	9,288	9,288	9,300	9,288	9,288	9,288	9,289	9,288	9,288	9,288
Franco svizzero	810,690	810,690	811 —	810,690	810,690	810,690	810,800	810,690	810,690	810,690
Scellino austriaco	107,021	107,021	107 —	107,021	107,021	107,021	107,020	107,021	107,021	107,021
Corona norvegese	193,020	193,020	193 —	193,020	193,020	193,020	193,020	193,020	193,020	193,020
Corona svedese	209,250	209,250	209 —	209,250	209,250	209,250	209,230	209,250	209,250	209,250
Marco finlandese	277,460	277,460	277,250	277,460	277,460	277,460	277,440	277,460	277,460	—
Dollaro australiano	927,500	927,500	928 —	927,500	927,500	927,500	927 —	927,500	927,500	927,500

Media dei titoli dell'11 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,950
» » » 21- 4-1987/94	88,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,125
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99,575
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,250
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	100 —
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	99,950
» » » »	1- 5-1988/93	100,225
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	100,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	100,050
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,700
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,650
» » » »	1-10-1988/93	100,050
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100,350
» » » »	18-11-1987/93	99,875
» » » »	19-12-1986/93	99,825
» » » »	1- 1-1989/94	100,250
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,575
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,475
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	99,900
» » » »	1- 5-1985/95	99,950
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,300
» » » »	1- 7-1985/95	99,850
» » » »	1- 7-1990/95	99,750
» » » »	1- 8-1985/95	99,100
» » » »	1- 9-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1990/95	99,700
» » » »	1-10-1985/95	99 —
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,100
» » » »	1-11-1990/95	99,475
» » » »	1-12-1985/95	99,125
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,150
» » » »	1- 1-1991/96	99,750
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 2-1991/96	99,675
» » » »	1- 3-1986/96	99,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,625
» » » »	1- 6-1986/96	100 —
» » » »	1- 7-1986/96	99,700
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	99,100
» » » »	1-10-1986/96	98,575
» » » »	1-11-1986/96	98,625
» » » »	1-12-1986/96	98,875
» » » »	1- 1-1987/97	98,675
» » » »	1- 2-1987/97	99,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1987/97	99,225
» » » »	1- 4-1987/97	98,825
» » » »	1- 5-1987/97	98,950
» » » »	1- 6-1987/97	99,550
» » » »	1- 7-1987/97	99,525
» » » »	1- 8-1987/97	99 —
» » » »	1- 9-1987/97	98,800
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,475
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,550
» » » »	1- 6-1991/98	98,725
» » » »	1- 7-1991/98	98,700
» » » »	1- 8-1991/98	98,675
» » » »	1- 9-1991/98	98,650

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,100
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,050
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,200
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,450
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,600
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,725
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,550
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,725
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,250
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,150
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,550
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,175
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,400
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,150
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,050
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M11052

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 7 maggio 1992 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascun di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Sangalli Angelo, residente nel comune di Portoferraio, distretto notarile di Livorno, dal 12 maggio 1992;

Re Giovanni, residente nel comune di Torino, dal 21 maggio 1992;

Busnardo Pacifico, residente nel comune di Bassano del Grappa, distretto notarile di Vicenza, dal 15 luglio 1992;

Amato Mario, residente nel comune di Martano, distretto notarile di Lecce, dal 27 luglio 1992;

Marinelli Gherardo, residente nel comune di Parabiago, distretto notarile di Milano, dal 16 agosto 1992;

Tita Mauro, residente nel comune di Firenze, dal 25 agosto 1992.

92A2265

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissibilità del programma di investimenti presentato dalla Sevel S.p.a. per la ristrutturazione e l'ampliamento dello stabilimento ubicato nei comuni di Atessa e Paglieta.

Il CIPI, nella seduta del 25 marzo 1992, ha deliberato quanto segue:

Il programma di investimenti presentato dalla Sevel S.p.a. per la ristrutturazione e l'ampliamento dello stabilimento ubicato nei comuni di Atessa e Paglieta (Chieti) è ammesso al cumulo delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 69 del testo unico n. 218/1978 e dall'art. 10 della legge n. 64/1986.

L'onere a carico dello Stato derivante dal contributo sui prestiti obbligazionari da emettersi ai sensi dell'art. 10 dovrà essere contenuto entro il limite di 275 miliardi di lire.

92A2251

Revoca delle agevolazioni concesse alla Fox petroli S.p.a. e alla C.I.F.E. S.r.l. per progetti di investimento realizzati nel territorio della Repubblica di Malta.

Il CIPI, nella seduta del 25 marzo 1992, ha deliberato quanto segue:

sono revocate le agevolazioni a suo tempo concesse alla Fox petroli S.p.a. e alla C.I.F.E. S.r.l. per progetti di investimento realizzati nel territorio della Repubblica di Malta ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 370.

92A2267

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovavirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantasei virgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquanta trevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a pio 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1992 rispetto ad aprile 1991 risulta pari a più 5,6 (cinquevirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1992 rispetto ad aprile 1990 risulta pari a più 12,6 (dodicivirgolasei).

92A2295

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 2 0 9 2 *

L. 1.200